

COMUNICATO UFFICIALE N. 161 Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 82/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA SECONDA GIORNATA DEI GIRONI ELIMINATORI DELLA COPPA ITALIA PRIMAVERA DI CALCIO FEMMINILE, STAGIONE SPORTIVA 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA SECONDA GIORNATA DEI GIRONI ELIMINATORI DELLA COPPA ITALIA PRIMAVERA DI CALCIO FEMMINILE, STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Serie A Femminile Professionistica avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alla seconda giornata dei gironi eliminatori della Coppa Italia Primavera di calcio femminile, Stagione Sportiva 2025/2026;
- ritenuto che il calendario di detta fase impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati con riferimento esclusivo al risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica:
- il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso e del relativo contributo è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
- il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e contestuale trasmissione, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara;
- il termine per presentare eventuali memorie integrative e documenti è fissato al giorno precedente la data fissata per la pronuncia.

- 2) per i procedimenti di ultima istanza innanzi la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica devono esser proposti secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di giustizia sportiva. In tale ambito si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo con l'eventuale richiesta copia atti, unitamente al relativo contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo con contestuale trasmissione, ad opera della reclamante, alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero alle ore 24:00 del giorno stesso in cui la reclamante ha ricevuto copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l'udienza, è stabilito in un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve svolgersi l'udienza, è fissato a due giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire eventuali memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica dovranno essere formalizzate, nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato, esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di giustizia sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina